



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA  
ZPS ITB023050  
Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali**

<b>INDICE</b>	<b>pag.</b>
<b>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art.1 Finalità	4
Art.2 Principi	4
Art.3 Soggetti Interessati	5
Art.4 Normativa di Riferimento	5
Art.5 Definizioni	6
<b>PARTE II ORGANIZZAZIONE GESTIONALE</b>	<b>8</b>
Art.6 Ente di Gestione	8
Art.7 Componente Istituzionale	8
Art.8 Organo Tecnico	8
Art.9 Organo Operativo	8
Art.10 Compiti dell'Ente	9
<b>PARTE III ZONIZZAZIONE</b>	<b>10</b>
Art.10 Suddivisione in zone	10
Art.11 Zone naturali e sub-naturali	10
Art.12 Zone seminaturali	10
Art.13 Zone ad utilizzazione agro-forestale	10
<b>PARTE IV UTILIZZO E FRUIZIONE</b>	<b>11</b>
Art.14 Accesso al sito	11
Art.15 Circolazione con mezzi a motore	11
Art.16 Servizi	11
<b>PARTE V NORME DI TUTELA</b>	<b>12</b>
Art.17 Tutela del Paesaggio	12
Art.18 Tutela degli Habitat	13
Art.19 Tutela della Flora	14
Art.20 Tutela della Fauna	14
<b>PARTE VI NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE</b>	<b>16</b>
Art.21 Sistemazioni agrarie	16
Art.22 Attività agricole e zootecniche	16
Art.23 Gestione delle stoppie e dei residui colturali nelle attività agricola e selvicolturale e uso del fuoco prescritto	16
Art.24 Interventi di miglioramento fondiario	18
Art.25 Gestione forestale	18
Art.26 Cave e Movimenti di Materiali	19
Art.27 Discariche e Depositi	19
Art.28 Viabilità	19
Art.29 Sentieristica	20
Art.30 Attività edilizia	20

<b>PARTE VII - ATTIVITÀ DI RICERCA</b>	<b>21</b>
Art.31 Attività di Ricerca Scientifica	21
<b>PARTE VIII-DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONI</b>	<b>22</b>
Art. 32 Interventi e progetti oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale	22
Art. 33 Sanzioni	23

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità

1. Obiettivo del seguente regolamento è quello di favorire la tutela del territorio della ZPS, salvaguardare la biodiversità, il miglioramento delle condizioni di lavoro degli allevatori e il rafforzamento delle economie legate all'allevamento e alla zootecnia.
2. Il presente documento è indirizzato alla regolamentazione e gestione delle attività agricole e di pascolamento secondo i seguenti obiettivi:
  - a) leale collaborazione tra comuni, amministrazioni, allevatori ed Ente di Gestione nel rispetto dei presenti criteri definiti in maniera condivisa per la migliore gestione dei pascoli e delle attività agricole;
  - b) tutela e conservazione delle praterie, al fine di perpetuarne la durata nel tempo;
  - c) promozione e consolidamento di pratiche di pascolo adeguate e sostenibili;
  - d) promozione di modalità di turismo adeguate e a basso impatto sulle aree con alto valore naturalistico;
  - e) adozione di strumenti collaborativi di governo del territorio interessato dalle attività di pascolo.
3. Obiettivo ulteriore, auspicato dai soggetti che hanno condiviso le presenti norme, è che il processo partecipativo attivato stimoli un confronto attivo anche con le Regioni, ai fini del recepimento di alcuni criteri nelle regolamentazioni di competenza delle stesse.

### Art. 2 Principi

1. Il presente regolamento, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, dovrà tener conto dei seguenti principi generali:
  - α) le praterie del territorio della ZPS fanno parte di ecosistemi di fondamentale importanza che ospitano una straordinaria biodiversità faunistica e floristica e per tale ragione costituiscono un bene di interesse generale;
  - β) le praterie suddette sono un capitale dal punto di vista sia naturalistico che economico, nonché l'insostituibile sostegno trofico per gli allevamenti di ovini, caprini, bovini ed equini, le cui greggi e/o mandrie sono spesso costituiti/e da razze territoriali rare;
  - γ) i punti d'acqua temporanei e/o permanenti costituiscono habitat di interesse comunitario che contribuiscono alla biodiversità ambientale;
  - δ) l'allevamento del bestiame nel territorio della ZPS è un'attività tradizionale delle popolazioni locali; essa è fonte di reddito per gli allevatori, nonché pratica che garantisce, se opportunamente regolamentata, il mantenimento della biodiversità negli habitat delle praterie;
  - ε) l'allevamento del bestiame rappresenta una fondamentale forma di economia sostenibile per le popolazioni locali, che contribuisce ad arrestare lo spopolamento delle zone agricole nel territorio della ZPS;
  - ϕ) gli allevatori sono i custodi del territorio;

γ) il rispetto dei carichi di bestiame e norme sanitarie, insieme alla migliore gestione delle procedure amministrative degli interventi sul territorio, favorisce sia la conservazione delle praterie sia la valorizzazione del capitale pascolo.

### **Art. 3 Soggetti interessati**

1. Il Regolamento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei pascoli, tra i quali in particolare: l'Ente di Gestione, le amministrazioni locali (Comuni), i soggetti privati che svolgono attività di allevamento del bestiame, il Corpo Forestale dello Stato, le A.S.L. A tutti questi soggetti si riconoscono ruoli e compiti complementari, seppur diversi, tutti ugualmente fondamentali per la tutela degli interessi di natura ambientale e di quelli economici legati alle praterie. In particolare:

- α) all'Ente di Gestione spetta la regolamentazione dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali ;
- β) agli allevatori spetta il compito di collaborare responsabilmente al mantenimento dei pascoli ed alla loro corretta gestione, nell'interesse comune.

### **Art.4 Normativa di riferimento**

1. Il presente Regolamento tiene conto del vigente quadro normativo in materia di tutela e salvaguardia di aree di particolare interesse naturalistico.

In particolare, esso tiene conto delle seguenti fonti sovranazionali, nazionali e regionali:

#### Europea

- Direttiva n. 147/2009 versione codificata della 79/409/CEE, *Direttiva Uccelli*, recepita con legge 157/92;
- Direttiva n. 92/43/CEE, *Direttiva Habitat*, recepita con D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento CEE 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

#### Nazionale

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani;
- R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267
- Legge n. 394 del 06 dicembre 1991 con la quale si istituiscono le aree naturali protette ed i relativi organi di gestione definendo gli scopi e gli obiettivi;
- Legge n°157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

## Regionale

- Piano Paesaggistico Regionale finalizzato ad assicurare che il territorio regionale sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi aspetti che lo costituiscono;
- Piano di Assetto Idrogeologico finalizzato all'adozione di misure volte alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico;
- Piano Forestale Ambientale finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agro-forestale della regione per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sardegna.
- Piano Regionale Di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi Boschivi 2014-2016 Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/17 del 20 maggio 2014.
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
- Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4: Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.

## **Art. 5 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :

- a) *Attività agricola*: la produzione, l'allevamento e la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, la cura dei boschi, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. Tali attività sono svolte dall'Imprenditore agricolo.
- b) *Imprenditore agricolo*: colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
- c) *Pascolo*: "le formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte da specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

- d) *Piano di Gestione*: strumento di pianificazione del territorio che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale.
- e) *Zona di Protezione Speciale*: sono zone di protezione scelte lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

## PARTE II – ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

### Art. 6 Ente di Gestione

1. Per l'attuazione del Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" è istituito l'Ente di Gestione, di seguito denominato Ente. L'Ente è composto da:
  - a) Una componente istituzionale;
  - b) Una componente tecnica;
  - c) Una componente operativa.

### Art. 7 Componente Istituzionale

1. E' l'organo a cui spettano le scelte di indirizzo politico-programmatico alle quali la struttura tecnico-operativa deve fare riferimento nello svolgimento delle attività.
2. E' composto dai sindaci e/o loro delegati, dei comuni interessati territorialmente dalla ZPS, nonché dai sindaci dei comuni dell'area SIC "Altopiano di Campeda" il cui territorio ricade totalmente all'interno della ZPS.
3. Tale organo è istituito e composto sulla base dell'attuale mandato amministrativo e per la durata dello stesso.
4. L'Organo Istituzionale avrà il compito di accedere alle diverse forme di finanziamento (fondi comunitari, nazionali e regionali ecc..) per la realizzazione delle opere ed attività necessarie al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel piano di gestione.
5. Entro il trenta novembre di ogni anno, l'Organo istituzionale propone ed approva, con deliberazione, il Programma operativo annuale.
6. L'Organo Istituzionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi per verificare e monitorare lo stato di attuazione del Programma.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi del PdG, l'Organo Istituzionale:
  - a. Cura l'attivazione e l'organizzazione dei servizi necessari per garantire la gestione ottimale della ZPS;
  - b. Realizza un sistema informativo territoriale connesso ad una rete telematica (Web G.I.S. o simili) per la raccolta, la classificazione, l'omogeneizzazione e la gestione dei dati;
  - c. Organizza una struttura di gestione e monitoraggio delle azioni che avrà anche compiti di sostegno e orientamento della progettualità;
  - d. Coordina l'organizzazione di una rete unificata per l'offerta coordinata dei servizi e delle risorse locali;
  - e. Cura l'elaborazione e l'inoltro di progetti al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione del Programma.

### Art. 8 Organo Tecnico

E' composto dai responsabili delle aree tecniche dei comuni interessati territorialmente dall'area. Essi hanno il compito di controllare e coordinare le azioni di gestione affinché vengano realizzate conformemente a quanto stabilito nel piano di gestione.

### Art. 9 Organo Operativo

**1.** E' composto da figure professionali deputate all'attuazione delle previsioni di piano e al suo aggiornamento. Il personale può riguardare sia figure facenti parte dell'organico delle amministrazioni oppure

interessare tecnici esperti nelle seguenti tematiche:

- a. Agricole, zootecniche e forestali;
- b. Pianificazione territoriale;
- c. Ambiente;
- d. Economiche-sociali;
- e. Storico-culturale.

**2.** Le componenti istituzionale, tecnica e operativa costituiscono l'Organo esecutivo dell'Ente di Gestione.

**3.** Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Organo esecutivo si avvarrà:

- a. della consulenza, gratuita e volontaria, del "Comitato Portatori d'Interesse per la definizione dei programmi e degli obiettivi del Piano
- b. dei Responsabili delle aree tecniche dei comuni afferenti alla ZPS per le funzioni gestionali tecniche ed amministrative,

### **Art. 10 Compiti dell'Ente**

Sono compiti dell'Ente:

- a) L'amministrazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e faunistico del territorio della ZPS. Esso ne cura la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione coerentemente con quanto disposto dal Piano Forestale Ambientale Regionale.
- b) La partecipazione alle campagne antincendio, secondo il Piano Regionale Antincendio.
- c) La realizzazione di opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
- d) Provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo.
- e) Promuovere, anche attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente.
- f) Svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata nei settori agro-silvo-pastorale e faunistico del territorio della ZPS.
- g) Collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione agro-silvo-pastorale e faunistica del sito.
- h) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio agricolo-forestale faunistico.
- i) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione.

## PARTE III - ZONIZZAZIONE

### Articolo 10 Suddivisione in zone

1. Il territorio della ZPS è suddiviso nelle seguenti zone:
  - a. Zone naturali e sub-naturali;
  - b. Zone seminaturali
  - c. Zone ad utilizzazione agro-forestale

### Art. 11 Zone naturali e sub-naturali

1. Le zone naturali e sub-naturali dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa.
2. Esse includono le aree caratterizzate da macchia mediterranea ovvero da vegetazione arbustiva e/o erbacea.

### Art. 12 Zone seminaturali

1. Le zone seminaturali sono caratterizzate da utilizzazioni agro-silvopastorale estensiva, con un minimo apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.
2. Esse includono in particolare le seguenti categorie che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: Boschi naturali (comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti), pascoli arborati, pascoli naturali, garighe e tutti gli habitat dell'All-to I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod.

### Art. 13 Zone ad utilizzazione agro-forestale

1. Le zone ad utilizzazione agro-forestale sono quelle caratterizzate da utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrari che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. Esse includono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, coltivazioni orticole, colture erbacee, prati sfalciabili.

## PARTE IV ACCESSO AL SITO E FRUIZIONE

### Art. 14 Accesso al sito

1. L'accesso alla ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.
2. L'EdG può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone della ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

### Art. 15 Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carrabili o bianche

### Art. 16 Servizi

1. L'EdG può organizzare un servizio di vigilanza e monitoraggio complementare per il rispetto delle prescrizioni di legge su tutto il territorio protetto. A tal fine può stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono L'Ispettorato Forestale, gli ufficiali e agenti di polizia locale e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. L'Ente individua i servizi necessari al funzionamento delle attività pubbliche presenti nella ZPS.

## PARTE V-NORME DI TUTELA

### Art. 17 Tutela del Paesaggio

1. In attuazione del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) saranno adottate tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle seguenti finalità:
  - a. Preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future le identità ambientali, storiche, culturali e insediative del territorio;
  - b. Proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità e promuovere tutte le forme di sviluppo sostenibile;
  - c. Coordinare ogni azione utile per assicurare uno sviluppo durevole fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, attività economiche e l'ambiente nel rispetto dei principi della sostenibilità.
  - d. Tutti i beni paesaggistici, (costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future), sono oggetto di conservazione, valorizzazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.
  - e. Per i beni identitari, (appartenenti alle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda), la disciplina volta alla conservazione ed alla loro tutela assume il valore di prescrizione indiretta, conformativa del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative.
  - f. Dove insistono questi beni, qualunque trasformazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e gli stessi sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico ed ambientali in quanto ad essi applicabili.
  - g. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del P.P.R. sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori delle aree protette, qualora siano più restrittive.
  - h. La realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture, all'interno della ZPS, dovrà prevedere comunque la procedura di Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA).

## Art. 18 Tutela degli Habitat

- a. E' vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
- b. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 10 ottobre 2007, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.
- c. E' vietato aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 10 ottobre 2007 o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del Decreto succitato, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo del recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.
- d. E' vietato circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori.
- e. All'interno del Sito l'eliminazione o la trasformazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio rurale tradizionale, elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali: muretti a secco, siepature, filari di alberi, salvo il rispetto delle eventuali ulteriori esigenze di tutela stabilite dalla normativa vigente, richiede la preventiva verifica della rilevanza in termini di valenza ecologica degli elementi considerati da considerarsi in sede di procedimento di Valutazione di Incidenza ex art 5, DPR 357/1997 delle proposte di intervento. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione, ripristino conservativo e gli interventi di riqualificazione ecologica e paesaggistica autorizzati da parte degli enti competenti.
- f. E' vietato l'abbruciamento non controllato delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
- g. Sono vietati interventi che possano degradare temporaneamente e/o permanentemente gli habitat d'acqua dolce (3170 - Stagni temporanei mediterranei; 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*) quali: opere di regimentazione dei corsi d'acqua che comportino la realizzazione di manufatti o opere murarie in vista, salvo casi di comprovata necessità; opere di derivazione d'acqua; interventi che possano causare l'inquinamento delle falde acquifere; azioni che possono portare alla formazione di aree di ristagno e accumulo

idrico, anche effimere, all'interno del sito. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente finalizzati alla riqualificazione ecologica delle zone umide presenti nel sito.

#### **Art. 19 Tutela della Flora**

- a. E' vietato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento ed ogni altra attività che procuri menomazione della capacità e potenzialità vegetativa di specie arboree, arborescenti e arbustive che, per il loro interesse scientifico, naturalistico, paesaggistico e monumentale siano state censite come da salvaguardare e o rientrino in liste di "attenzione". Salvo in circostanze, opportunità, specifiche pianificazioni debitamente motivate e comunque autorizzate dall'Ente;
- b. E' soggetta ad autorizzazione, rilasciata dall'Ente, ai soggetti muniti di regolare patentino di "Raccogli-tore di Piante Officinali", la raccolta e l'asportazione di piante a scopi officinali.
- c. E' vietato raccogliere le specie floristiche protette;
- d. E' vietata l' introduzione di specie non autoctone, che determinino l'inquinamento genetico delle popo-lazioni.
- e. La popolazione residente nel territorio comunale conserva i diritti di raccolta dei prodotti del sottobo-sco, per uso familiare e/o domestico, in tutto il territorio della ZPS.
- f. Per i visitatori non residenti, la ricerca, il prelievo e l'asporto di fiori, frutti, piante erbacee e specie del sottobosco sono consentiti previo ottenimento di apposita autorizzazione.
- g. Sia i residenti che i visitatori non residenti debbono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal-l'Ente per effettuare la raccolta di funghi.
- h. L'Ente di Gestione può disporre il divieto di raccolta dei frutti spontanei in areali determinati che devo-no essere indicati mediante idonea segnaletica.

#### **Art. 20 Tutela della Fauna**

- α. E' vietato il disturbo degli animali, compresa la cattura dell'entomofauna di qualsiasi tipo, la raccolta di uova, larve, nidi, salvo i casi consentiti dalle specifiche leggi in materia.
- β. E' vietata l'introduzione di fauna non autoctona, che determina l'inquinamento genetico delle popola-zioni.
- χ. E' vietato su tutto il territorio della ZPS il disturbo e la cattura di specie faunistiche che siano state cen-site come da salvaguardare e o rientrino in liste di "attenzione". I ricercatori che ne facciano richiesta, in deroga alle norme del presente articolo, possono ottenere una speciale autorizzazione dall'Ente per motivate ragioni di ricerca scientifica.
- δ. Su tutto il territorio della ZPS si applicano le norme Regionali relative all'attività venatoria e ai Piani Faunistici Provinciali.
- ε. L'Ente tutela tutte le specie animali sia stanziali che migratorie e ne controlla lo sviluppo in funzione sia dell'equilibrio delle popolazioni che della conservazione degli habitat.
- φ. L'Ente può stipulare convenzioni ed accordi con i coltivatori che operano nell'area della ZPS per la creazione di aree finalizzate all'alimentazione di esemplari appartenenti alla specie *Gyps fulvus* (Grifo-ne).
- γ. L'Ente predisporre, con l'ausilio di tecnici faunistici, il Piano Faunistico della ZPS. In esso sono previste le diverse attività da svolgersi a favore dello sviluppo equilibrato delle diverse specie animali, della

reintroduzione di specie estinte o in via di estinzione e del riequilibrio territoriale nei confronti delle popolazioni faunistiche presenti nella ZPS.

- η. E' vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie *Gyps fulvus* (Grifone) e *Tetrax tetrax* (Gallina prataiola o Otarda minore).
- ι. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee elettriche aeree di nuova realizzazione.
- φ. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari.
- κ. Per la tutela delle specie faunistiche dai fenomeni di randagismo, principalmente canino e felino, è fatto obbligo la loro cattura da personale specializzato, il loro trasporto presso centri regolarmente autorizzati e successivi microcippatura.
- λ. L'Ente predispone, con l'ausilio di personale specializzato, il Piano di monitoraggio delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare di quelle elencate nell'Allegato I della medesima direttiva.

## PARTE VI – NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE

### Art. 21 Sistemazioni agrarie

1. All'interno della ZPS, salvo autorizzazione dell'Ente, non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - α. i nuovi muretti a secco saranno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. I muretti dovranno avere sezione trapezoidale con base di almeno 50-60 cm per un'altezza di 80-100 cm o comunque uniforme alle altezze medie esistenti, realizzando in caso di necessità varchi per il transito della fauna minore. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 50-100 cm per le colture erbacee e 250-300 cm per le colture arboree. E' consentito collocare sui muretti a secco reti zincate o plastificate solo per motivate esigenze di sicurezza. In tal caso, la rete deve essere posta ad almeno 20 cm dalla sommità del muretto, per consentire il passaggio ai mammiferi selvatici. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;
  - β. la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto precedente o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive realizzate con specie arbustive e/o arboree autoctone.
  - γ. sono ammesse le recinzioni in rete metallica di tipo agro-pastorale.
  - δ. l'Ente di Gestione promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi.

### Art. 22 Attività agricole e zootecniche

Al fine di garantire il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri ecologici del sito, strutturalmente fondati su processi evolutivi correlati all'utilizzo tradizionale pastorale del settore, la regolamentazione delle attività di pascolo con l'indicazione dei criteri di sostenibilità ambientale di svolgimento della pratica pascolativa nell'area dovrà essere definita sulla base di un apposito studio scientifico da condursi in riferimento al territorio del sito.

### Art. 23 Gestione delle stoppie e dei residui colturali nelle attività agricole e selvicolturale e uso del fuoco prescritto

1. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
  - a. al di fuori del periodo dello "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" dal 15 al 31 maggio, previa formale e preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio;

- b. nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio;
  - c. nel periodo fra il 1 settembre e il 31 ottobre a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. I Servizi Territoriali del CFVA dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti verranno istruiti dai medesimi Servizi che verificata l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, ne autorizzeranno l'esecuzione.
  - d. nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.
2. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale supporta e attua, per quanto di rispettiva competenza, le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvopastorali di proprietà di soggetti pubblici, secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi.
  3. L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
  4. Sono consentite le azioni di fuoco prescritto secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi, eseguite dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al di fuori del periodo dello "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".
  5. Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art., devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente.
  6. Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta. L'autorizzazione potrà indicare gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento.
  7. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari.
  8. Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
  9. Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
  10. Gli abbruciamenti autorizzati si effettuano previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno autorizzato.
  11. I predetti abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in presenza di vento pari o superiore a 20 Km/h.
  12. Il titolare dell'autorizzazione all'abbruciamento ha l'obbligo:
    - a) di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
    - b) di essere munito sul posto di idonea attrezzatura antincendio;

- c) di assicurare la presenza di personale sufficiente ad effettuare le relative operazioni, anche al fine di evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
  - d) di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
  - e) di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al loro controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata.
13. Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento, deve immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale del C.F.V.A., in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
14. In caso di sopraggiunte modificazioni meteorologiche il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, il Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente per territorio comunicherà la nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.
15. Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., sono tempestivamente comunicate, alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barraccellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
16. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.
17. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
18. Qualunque soggetto che adotti la pratica dell'abbruciamento è, comunque, obbligato a tener conto di quanto stabilito dall'art. 14 comma 8, lettera b) della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

#### **Art. 24 Interventi di miglioramento fondiario**

1. Nelle aree coperte da vegetazione naturale presenti internamente alla ZPS sono ammessi interventi di miglioramento fondiario quali:
  - a. dissodamento con successiva macinazione delle pietre;
  - b. spietramento del materiale lapideo superficiale ed utilizzo delle pietre per la realizzazione di muri a secco, settoriali o perimetrali, o per la creazione di cumuli detti "muradine" che svolgono il ruolo di sito di nidificazione, riproduzione e/o rifugio per le specie faunistiche.
2. I miglioramenti fondiari di cui al punto precedente, possono essere effettuati previo autorizzazione della Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., su parere del S.T.I.R..

#### **Art. 25 Gestione forestale**

1. La gestione dei boschi viene attuata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di attività silvo-colturale, ovvero dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo Idrogeologico nonché dalla Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4 recante Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura.

2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. La gestione ordinaria delle formazioni boschive dovrà prevedere pertanto:
  - a. Un'adeguata pianificazione antincendio con la predisposizione di un sistema di accessi e viabilità forestale;
  - b. la regolamentazione del pascolo in bosco al fine di evitare un eccessivo sfruttamento del cotico erboso.
  - c. Evitare l'apertura di nuove strade;
  - d. Operazioni silvo-colturali finalizzati alla tutela degli habitat e della flora e della fauna.

#### **Art. 26 Cave e Movimenti di Materiali**

1. E' vietata l'apertura di cave di qualsiasi tipo.
2. Sono vietati i movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del terreno, fatto salvo quanto previsto dal PdG e quanto concordato ed approvato dall'Ente con le autorità regionali competenti in materia;

#### **Art. 27 Discariche e Depositi**

1. E' vietata la formazione di discariche e depositi di rifiuti o rottami di qualsiasi tipo.
2. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da ogni attività connessa alla fruizione del sito.

#### **Art. 28 Viabilità**

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade rurali e ad uso forestale.
2. E' ammessa la posa di strati superficiali di materiale derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
4. E' vietata l'apertura di nuove strade.
5. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi.
6. L'uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potersi provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli interventi di cui sopra sono autorizzati dalla Giunta regionale previa intesa tra gli enti interessati ai sensi dell'articolo 11 delle norme del PPR.
7. Sono ammessi interventi di manutenzione del manto di usura per le strade già pavimentate o bitumate.
8. La circolazione con mezzi a motore è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro silvopastorali da parte dei proprietari dei fondi. Negli altri casi è consentita esclusivamente sulle strade carreggiabili o bianche.

### **Art. 29 Sentieristica**

1. La manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo, essi di norma non possono essere modificati nelle loro dimensioni geometriche, lastricati, né liberati dai massi o asperità che ne caratterizzano il percorso.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria saranno eseguiti rispettando il principio di conservazione dei percorsi, e per garantire le loro migliori condizioni di sicurezza.
3. L'Ente può stipulare convenzioni per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sentieri o di parte di essi, con la specificazione di dettaglio delle modalità di esecuzione del servizio, dei mezzi da utilizzare, e del cronoprogramma.
4. E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, se non preventivamente autorizzati dall'Ente, fatti salvi eventuali percorsi appositamente previsti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, o altro ente delegato, per migliorare la fruizione, la osservazione naturalistica, la prevenzione e sicurezza.

### **Art. 30 Attività edilizia**

1. Nelle zone agricole del territorio extraurbano dei comuni afferenti alla ZPS sono ammessi gli "interventi edilizi relativi alla costruzione di strutture la cui funzione sia strettamente connessa alla produzione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli ed allo sviluppo della zootecnia, con esclusione dei fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, secondo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Le nuove costruzioni con i relativi annessi, sono sottoposte all'applicazione della seguente regola di inserimento paesaggistico:
  - a. gli edifici, i manufatti e le relative aree di pertinenza, si inseriscano nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse ma al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.
3. Le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto.

## **PARTE VII ATTIVITÀ DI RICERCA**

### **Art. 31 Attività di Ricerca Scientifica**

1. L'Ente promuove e coordina la ricerca scientifica per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni naturali ed il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica e/o Sistema Informativo territoriale, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del Piano.
2. Promuove inoltre la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.
3. L'Ente cura la divulgazione, attraverso le tecnologie web, portali, reti sociali, giornali e pubblicazioni cartacee, sia dei risultati della ricerca scientifica sia delle attività e scelte gestionali adottate per la governance del territorio.

## PARTE VIII DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E SANZIONI

### Art. 32 Interventi e progetti oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale

1. In considerazione dei potenziali impatti a carico di habitat e specie, dovranno essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R 357/97 (e s.m.i) i seguenti interventi:

- IA2 Favorire l'uso di tecniche di pascolamento razionali;
- IA5 Ripristino e sistemazione delle strade rurali e della sentieristica esistente;
- IA6 Recupero e valorizzazione delle sugherete esistenti;
- IA11 Realizzazione di riserve alimentari per particolari specie di animali e predisposizione di un piano veterinario specifico;
- IA15 Favorire il presidio, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali attraverso la diversificazione delle attività agricole in attività non agricole;
- IA16 Valorizzazione dei siti archeologici presenti nel territorio.

2. Non sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R 357/97 (e s.m.i) i seguenti interventi:

- IA1 Costituzione dell'Ente di Gestione;
- IA3 Determinazione di un equilibrato carico animale;
- IA4 Il ricorso a forme di agricoltura eco-compatibili;
- IA7 Realizzazione ex-novo dei muretti a secco e ripristino di quelli esistenti;
- IA8 Misure per la prevenzione incendi;
- IA9 Realizzazione di aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti;
- IA10 Utilizzo di nidi artificiali;
- IA12 Misure preventive di salvaguardia delle specie ornitiche nidificanti a terra attraverso l'uso della barra d'involò;
- IA13 Interventi contro il randagismo canino e felino;
- IA14 Messa in sicurezza delle linee elettriche a media tensione;
- IA17 Sorveglianza e controllo del territorio;
- IA18 Adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme in materia ambientale;
- IN1 Incentivazione verso forme di allevamento e agricoltura estensive;
- IN2 Incentivazioni per le produzioni con metodi eco-compatibili;
- IN3 Incentivazioni per il ripristino e la sistemazione delle strade rurali e della sentieristica esistente;
- IN4 Incentivazioni per il recupero e la valorizzazione delle sugherete esistenti;

- IN5 Incentivazione per la realizzazione ex novo dei muretti a secco e ripristino di quelli esistenti;
- IN6 Incentivazioni per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (Fotovoltaico);
- IN7 Incentivazioni per l'adozione di misure preventive di salvaguardia delle specie ornitiche nidificanti a terra attraverso l'uso della barra d'involo;
- IN8 Incentivazioni per i seminativi a perdere;
- IN9 Incentivazioni per l'adesione volontaria alla certificazione ambientale (ISO14000 e altre);
- IN10 Incentivazione per la realizzazione di strutture agrituristiche;
- IN11 Incentivazioni per corsi di formazione;
- MR1 Monitoraggio degli habitat presenti nel sito;
- MR2 Monitoraggio delle specie faunistiche;;
- MR3 Monitoraggio delle specie ornitiche nidificanti di interesse comunitario presenti nel sito;
- MR4 Monitoraggio delle specie ornitiche di passo e svernanti di interesse comunitario;
- MR5 Monitoraggio dell'Otarda minore;
- MR6 Monitoraggio degli habitat cavitati e dei ruderi come sito di nidificazione della Ghiandaia marina;
- MR7 Monitoraggio della componente floristico-vegetazionale;
- MR8 Monitoraggio delle specie faunistiche in stato di conservazione sconosciuto;
- MR9 Monitoraggio dello stato di conservazione dei siti archeologici;
- PD1 Formazione del personale dell'Ente di Gestione;
- PD2 Formazione ed informazione dell'utenza locale sulle tematiche ambientali;
- PD3 Informazione dell'utenza sulle aree della rete ecologica Natura 2000;
- PD4 Formazione ed informazione degli operatori agro-silvo-pastorali sull'attuazione delle buone pratiche agricole;
- PD5 Realizzazione di opuscoli informativi;
- PD6 Realizzazione di un sito internet.

2. Qualsiasi ulteriore intervento, sia di tipo materiale che immateriale, non esplicitamente elencato tra quelli da assoggettare alla procedura di Valutazione di Incidenza è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

### **Art. 33 Sanzioni**

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo del ripristino dei luoghi che hanno subito modificazioni, in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, unitamente alla ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. Le somme riscosse dall'Ente di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio delle Amministrazioni Comunali e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e salvaguardia delle specie floro - faunistiche e degli habitat della ZPS.